


ROMA

Dipartimento I
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento
Direzione - U.O. Coordinamento Amministrativo



Comune di Roma



AI DIRETTORI DEI MUNICIPI
AI DIRIGENTI DELLE U.O.S.E.C.S.
DEI MUNICIPI
AL COORDINATORE DELLA RSU
ALLE OO.SS.
C.G.I.L. F.P.
C.I.S.L. F.P.S.
U.I.L. F.P.L.
CSA
DICCAP

VIA FAX URGENTE

OGGETTO: *Trasferimenti personale ausiliario scolastico (A.S.S.M. – O.S.S.E. – A.E.C. – CUOCHI)*

Con la presente si porta a conoscenza di tutto il personale ausiliario scolastico interessato, che fino al prossimo **15 maggio 2008** sarà possibile presentare domanda di trasferimento, presso altro Municipio rispetto a quello attuale di assegnazione.

Al riguardo si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta presso il Municipio ove il dipendente presta servizio il quale ne curerà la trasmissione a questo Dipartimento entro e non oltre il **30 maggio 2008**.

L'istruttoria delle singole domande di trasferimento sarà effettuata dallo scrivente Ufficio che valuterà la possibilità di accoglimento delle stesse sulla base della disponibilità nei vari Municipi, secondo le preferenze indicate, e procederà quindi all'eventuale accoglimento dei trasferimenti con la conseguente assegnazione del personale interessato.

Giova, altresì, far presente che tutte le domande di trasferimento presentate in precedenza non saranno prese in considerazione e che, di conseguenza, i dipendenti interessati dovranno nuovamente presentare istanza nei termini sopraindicati.

E' opportuno precisare che la domanda di trasferimento dovrà comunque essere inoltrata anche da quel personale che, attualmente in posizione di distacco temporaneo presso un Municipio diverso da quello di

assegnazione originaria, intende essere riconfermato presso lo stesso al termine del periodo di distacco.

Per quanto riguarda il personale ascritto al profilo A.E.C., si fa presente che eventuali domande di trasferimento pervenute, potranno essere accolte soltanto in presenza di analoga domanda che consenta allo scrivente ufficio di procedere a contestuale sostituzione.

Con specifico riguardo ai dipendenti che invocano l'applicazione della Legge n. 104/92, occorre far presente che, al fine di ottenere una documentazione precisa e completa che possa far riconoscere al dipendente il diritto di fruizione dei benefici previsti dalla normativa contenuta nella suddetta Legge (art. 33), è necessario attenersi a quanto contemplato nella circolare n. 12271 del 14.02.03, di cui si allega stralcio, ove è elencata la documentazione che i beneficiari della Legge dovranno produrre presso questo Dipartimento unitamente all'istanza di trasferimento già avanzata.


Da sottolineare come, in mancanza di acquisizione della documentazione di cui al punto 2 della circolare di cui sopra, non si potrà valutare la possibilità di accoglimento della richiesta avanzata con precedenza rispetto alle istanze degli altri dipendenti.

Si invita a portare a conoscenza del personale in oggetto la presente circolare al fine del rispetto rigoroso dei tempi sopraindicati.

I trasferimenti coincideranno con l'inizio del nuovo anno scolastico 2008-2009.

IL DIRETTORE

Pietro Barrera



All.: 02

**AL DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLE RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO
DIREZIONE**

- Coordinamento degli Interventi inerenti al personale docente nel settore educativo e scolastico ai servizi ausiliari dei nidi e delle scuole dell'infanzia

SEDE

Oggetto: Richiesta trasferimento

I... sottoscritt.....nat...a.....

Il.....residente in.....

Con la figura professionale di.....in servizio presso il

Municipio....., numero individuale.....chiede di essere

trasferit... presso i Municipi di seguito indicati, secondo l'ordine di preferenza sotto indicato:

1.


2.

.....
Firma leggibile

Visto :
Il Dirigente della U.O.S.E.C.S.



Comune di Roma



PERSONALE

*Dipartimento I
Politiche delle Risorse Umane e
del Decentramento
Direzione Organizzazione e Sviluppo
P.O. Trattamento Giuridico - Normativo del Personale
Ufficio Studio ed Applicazione Normativa*

Prot. GB/

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
AI DIRETTORI DEI MUNICIPI
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI EXTRADI-
PARTIMENTALI
AL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE SI-
STEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURA-
LI
AL DIRETTORE DELL'AGENZIA COMU-
NALE PER LE TOSSICODIPENDENZE
AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE

e, per conoscenza

AL SEGRETARIO GENERALE
AL CAPO DI GABINETTO
ALLE OO.SS.
ALLA R.S.U.

VIA FAX

Oggetto: chiarimenti applicativi della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Continuano a pervenire a questo Dipartimento numerosi quesiti e richieste di parere in ordine alla corretta applicazione della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Allo scopo di fornire uno strumento ove più possibile esaustivo della materia, si ritiene opportuno riepilogare in forma sintetica alcune delle fattispecie desumibili dalla normativa in oggetto, con particolare riferimento all'articolo 33, tenendo anche conto degli orientamenti divulgati nel tempo attraverso analoghe circolari applicative dell'Inps e dell'Inpdap.

1. Beneficiari

I benefici di cui all'art. 33 della legge in esame sono previsti a favore:

- a) dei genitori, anche adottivi, di soggetti portatori di *handicap grave*;
- b) dei dipendenti, che assistono parenti o affini entro il terzo grado affetti da *handicap grave*;
- c) degli affidatari di persone con *handicap grave*;
- d) dei lavoratori portatori di *handicap grave*.

Come emerge con chiarezza dal testo normativo la tutela opera unicamente nei confronti delle persone che si trovino nella situazione di *gravità* dell'*handicap*, sia in via diretta, mediante i benefici di cui al comma 6 dell'art. 33, ovvero indirettamente, attraverso le agevolazioni previste ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti.

Al riguardo appare opportuno precisare che la connotazione di *gravità dell'handicap* è correlata a quelle fattispecie nelle quali la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale "in modo da rendere necessario un *intervento assistenziale globale* nella sfera individuale o in quella di relazione". In merito la giurisprudenza ha chiarito che **non è sufficiente, per configurare tale situazione di gravità, lo stato invalidante**, il quale dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensioni di invalidità e l'indennità di accompagnamento.

Come già precisato con circolare di questo Dipartimento n. 25723 dell'8 marzo 1996, la concessione dei benefici in esame è subordinata all'accertamento della situazione di *handicap grave* effettuato dall'apposita commissione medica costituita presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile. Il verbale di visita deve attestare esplicitamente la sussistenza dell'*handicap grave* ai sensi dell'art. 3, **comma 3**, della legge n. 104/92. Il riferimento al comma 1 dell'art. 3 non dà titolo al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33 della legge in questione.

Unica eccezione a tale accertamento è stata prevista dall'art. 38 della legge n. 448/1998, secondo il quale i *grandi invalidi di guerra*, di cui all'art. 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate *in situazione di gravità* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 104/92, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari suindicati, essendo la situazione di gravità attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

2. Documentazione

Oltre alla predetta certificazione della A.S.L. competente, dalla quale risulti che il lavoratore o il familiare da assistere si trovi in situazione di *handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92*, l'interessato deve produrre all'Ufficio del personale di appartenenza:

- La domanda di fruizione dei permessi e relativa modalità, da rinnovare annualmente.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile *non è ricoverato a tempo pieno*.
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il *grado di parentela o di affinità*.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, dalla quale risulti che il lavoratore sia *l'unico componente* della famiglia che assiste con *continuità* ed in *via esclusiva* il familiare disabile, precisandone i motivi obiettivamente rilevanti di cui al successivo punto 3.
- In caso di assistenza a più familiari portatori di handicap grave o di assistenza ad un disabile da parte del lavoratore, anch'egli disabile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, attestante che *non vi sono altri familiari* in grado di prestare la medesima assistenza.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rinnovare annualmente, circa *l'esistenza in vita* del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, attestante che da parte della A.S.L. non si è proceduto a *rettifica* o non è stato *modificato* il giudizio di gravità dell'handicap.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 gli Uffici del Personale potranno procedere alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'eventuale difformità delle dichiarazioni rispetto al vero, comporterà la denuncia per reato di falso, oltre alla revoca del provvedimento concessivo dei benefici in esame.

3. Continuità ed esclusività dell'assistenza

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53/2000, i genitori di figli maggiorenni ed i familiari lavoratori di persone con handicap grave possono fruire dei giorni di permesso mensili *anche se il portatore di handicap grave non è convivente*, a condizione che l'assistenza sia *continua ed esclusiva*, requisiti che debbono sussistere *contemporaneamente*. Giova in questa sede precisare il significato dei due requisiti:

- La **continuità** consiste nell'effettiva assistenza del soggetto disabile, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto, la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
- L'**esclusività** va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: l'esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto disabile non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua